Estratto art. 15 del regolamento comunale di acustica

- 1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee comportanti lavori, che non si riferiscano quindi a manifestazioni, spettacoli o simili, devono presentare istanza al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana del Comune. Le istanze di cui al presente articolo devono essere firmate dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'attività, con allegata la seguente documentazione:
 - a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività:
 - c. durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d. caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
 - e. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq A) misurato a non meno di 1 (un) mt. rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - f. l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - g. i limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di (Leq A);
 - h. descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i. pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti
- 2. I dati di cui alle lett. d), e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in apposita relazione, allegata all'istanza, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/97.
- 3. La mancata presentazione dei documenti rispetto a quanto sopra elencato dovrà essere tecnicamente giustificata, salva la possibilità degli uffici comunali di chiedere integrazioni.
- 4. Nel caso di richieste di proroga delle autorizzazioni, qualora non fossero modificate le modalità di lavoro, la strumentazione impiegata e le condizioni al contorno, potrà essere fatto riferimento ai documenti tecnici già presentati nella prima istanza; in caso contrario tali documenti dovranno essere integrati.

Si ricorda che per le ipotesi in cui la legge 494/96 non preveda l'obbligo di presentazione del piano di sicurezza, la documentazione di cui all'art. 15 nonché quella dell'art. 16 devono essere integrate da idonea documentazione ovvero autocertificazione ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, previo deposito cauzionale ai fini di eventuali verifiche.